



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**III SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 2.10.19, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 16563/18 R. G.

tra

rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti,

dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo

**RICORRENTI**

contro

., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli

**RESISTENTE CONTUMACE**

OGGETTO: distacco.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 24.7.18, parte sitante conveniva in giudizio la

s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli esponendo:

- di essere laureata in ingegneria, è stata dipendente della srl sino alla data del suo licenziamento avvenuto il 09/04/2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo;
- di essere stata inquadrata nel livello 6° del CCNL Metalmeccanici;
- che la è una società che gestisce (manutenzione e fornitura) apparati radar, sistemi



satellitari, software e hardware per le navi, con clienti quali gli armatori

1

- che aveva lavorato presso quest'ultima in distacco dal 21.01.2013 e sino al 30.04.2017, come da lettere di distacco datate 17.01.2013 e 27.12.2013, senza indicazione di alcuna specifica mansione cui sarebbe stata destinata la lavoratrice né le esigenze/interesse del distaccante che invece deve essere "*specifico, rilevante, concreto e persistente.*";
- che era stata la referente del settore Qualità di [redacted] inserita nell'organigramma della stessa unitamente ai colleghi/dipendenti della convenuta lavorando alle dirette dipendenze della Responsabile amministrativa [redacted] presso gli uffici amministrativi [redacted];
- che la sua attività lavorativa consisteva nella emissione delle fatture attive (crediti) verso clienti [redacted], gestione di eventuali note credito e contatto con i clienti, verifica ed invio delle licenze di esercizio degli apparati che vanno periodicamente rinnovate, aggiornamento del [redacted] data basedata base interno interno della [redacted] 4  
[redacted], gestione amministrativa dei corsi di formazione
- che a fine aprile 2017 [redacted] era stato revocato del distacco, con passaggio delle consegne al collega [redacted] anch'egli distaccato e già addetto a talune attività amministrative per la [redacted];
- che anche dopo il mese di maggio 2017 aveva continuato a lavorare sull'attività relativa al Sistema Qualità occupandosi, in qualità di responsabile e referente del settore Qualità, di pianificare ed eseguire tutte le attività necessarie al conseguimento delle certificazioni di qualità previste ex lege (ad es. ISO9001)
- che a novembre 2017 [redacted] aveva internalizzato le attività appaltate a [redacted] sia quelle informatiche che quelle amministrative svolte dalla [redacted], con assunzione di personale [redacted] impiegato nella attività amministrative ad esclusione della istante;



- che, con PEC dell'11 gennaio 2018 aveva fatto richiesta di transitare alle dipendenze della convenuta;
- che ad aprile del 2018 era stata licenziata dalla
- che il distacco era illegittimo perché carente dei presupposti di cui all'art 30 del d.lgs. 276/03e, da maggio a novembre 2017 di fatto
- che dunque si trattava di una ipotesi di intermediazione di manodopera vietata;
- Che era altresì configurabile una cessione di ramo di azienda avendo la ricomposto il ramo di azienda ovvero 'entità economica così come era prima della internalizzazione; il personale (anche ad eccezione della ), i beni materiali ed immateriali (gli applicativi), la catena di comando, con assunzione alle proprie dipendenze di , dipendenti che lavoravano in distacco nello stesso ufficio amministrativo svolgendo le stesse mansioni della ricorrente;
- Che dunque aveva diritto ad essere assunta, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta con ogni conseguenza di natura economica, previdenziale e giuridica, con il medesimo inquadramento già rivestito presso la cessionaria srl..

Tanto premesso chiedeva:

- 1) *Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità del distacco e che, conseguentemente, si è svolto, è stato eseguito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la s.p.a. ( ) in persona del legale rapp.te p.t., con inquadramento della lavoratrice nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni, a far data dal 01.01.2013 ovvero per quel diverso inquadramento e diversa data che stabilita dal giudicante e, per l'effetto, condannare s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente alle proprie dipendenze con*



efficacia giuridica ed economica a far data dal 01.01.2013 ovvero da quella diversa data che stabilirà il giudice, con inquadramento nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni ovvero per quello diverso che stabilirà il giudice;

2) In via gradata, per le ragioni di cui alla premessa, accertare e dichiarare, la illegittima interposizione di manodopera e, conseguentemente, che si è svolto, è stato eseguito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la

s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. con inquadramento nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni, a far data dal 01.05.2017 ovvero per quel diverso inquadramento e diversa data che stabilirà il giudice e, per l'effetto, condannare s.p.a. ) in persona del legale rapp.te p.t. al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente alle proprie dipendenze con efficacia giuridica ed economica a far data dal 01.05.2017 ovvero da quella diversa data che stabilirà il giudice, con inquadramento nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni ovvero per quello diverso che stabilirà sempre il giudice;

3) In via ulteriormente gradata e/o alternativa, per le causali di cui alla premessa, anche ex art. 2112 c.c. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta alle dipendenze della s.p.a. ) in persona del legale rapp.te p.t.

con inquadramento nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni, a far data dal 01.12.2017 ovvero per quel diverso inquadramento e diversa data che stabilirà il giudice e, per l'effetto, condannare s.p.a. ) in persona del legale rapp.te p.t. ad assumere la ricorrente alle proprie dipendenze a far data dal 01.12.2017 ovvero da quella diversa data che stabilirà dal giudice, con inquadramento nel livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni ovvero per quello diverso che stabilirà sempre il giudice, con ogni conseguenza giuridica ed economica;



4) *Condannare la resistente società al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione ai procuratori antistatari.*

Nella contumacia della convenuta, alla udienza del 2.10.19 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.

\*\*\*\*\*

Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità; esso è fondato e deve accolto.

Il distacco del lavoratore è disciplinato dall'art 30 del d.lgs. 276/03: *L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.* Il distacco di cui è causa, provato dalle note del 17.1.13 e 27.12.13 della \_\_\_\_\_ nonché dai testi escussi. Non analogo valore può darsi alle mail in atti istante, perché di incerta provenienza, nonché alla nomina \_\_\_\_\_ quale incaricata del trattamento dei dati personali, perché priva di data.

Il teste \_\_\_\_\_, che ha lavorato per la convenuta fino ad aprile 2018, ha riferito che l'istante aveva lavorato presso di essa.

Il teste \_\_\_\_\_, dipendente \_\_\_\_\_ dall'aprile 2011, ha riferito di essere stata distraccavita presso la convenuta dal 2011 ad aprile 2017, ha riferito che l'istante si era occupata di attività amministrative che riguardavano esclusivamente la convenuta, allocata in una stanza con soli dipendenti \_\_\_\_\_ ed aveva in uso mail \_\_\_\_\_.

Ne deriva che lo svolgimento di prestazione lavorativa per la convenuta è provata. Il distacco di cui è causa è consistito in una mera messa a disposizione di personale da parte della \_\_\_\_\_, in carenza del benchè minimo interesse del distaccante che, rimasto contumace, non ha dedotto né provato lo stesso (peraltro che l'attività fosse svolta nell'esclusivo interesse della convenuta è oggetto di specifica dichiarazione da parte del teste \_\_\_\_\_).



La illegittimità del distacco determina che deve ritenersi la interposizione vietata di manodopera, ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D.Lgs. 276/03, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta, nel medesimo livello contrattuale posseduto (livello 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni), a far data dal 27.12.13 (in precedenza il distacco era al 50% come da nota del 17.1.13), con condanna alla riammissione in servizio della istante

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) Dichiarare la illegittimità del distacco di cui è causa;
- 2) Dichiarare costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, nel livello contrattuale 6 del CCNL del settore delle telecomunicazioni, a far data dal 27.12.13 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla riammissione in servizio della istante;
- 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 6311,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

NAPOLI, li 2.10.19.

**IL GIUDICE**

**(Dott. Paolo Coppola)**

